

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 494**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 maggio 2005)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge del 31 ottobre 2003, n. 306, (Legge Comunitaria 2003), è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, che ha abrogato la direttiva 90/313/CEE e dettato una nuova disciplina in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Nel decennio successivo all'adozione della direttiva 90/313/CEE si è, infatti, andata sempre più affermando a livello comunitario, specie dopo l'adozione della Convenzione di Aarhus, l'esigenza di "implementare" il diritto di accesso all'informazione ambientale con l'obiettivo di rafforzare, allo stesso tempo, sia la partecipazione dei cittadini europei ai processi decisionali, sia l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Il provvedimento in esame abroga, dunque, il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, con il quale è stata recepita la citata direttiva 90/313/CEE e ridisciplina la materia secondo le nuove disposizioni comunitarie volte ad ampliare il diritto di accesso attraverso:

- a) una sensibile estensione, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, della definizione di "informazione ambientale";
- b) la definizione del contenuto minimo della documentazione amministrativa che ogni autorità pubblica sarà tenuta a mettere a disposizione del pubblico;
- c) la previsione di una tutela anche in via amministrativa del diritto di accesso stesso.

In merito ai profili finanziari del provvedimento e, in particolare, alla disciplina prevista agli articoli 3, comma 8, 4 e 8 si sottolinea che, come stabilito all'articolo 11, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle eventuali misure che dovessero rendersi necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto le strutture organizzative già poste in essere in attuazione delle norme previgenti in materia le autorità pubbliche faranno fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente. Si tratta, infatti, come precisato, di attività istituzionale che consisterà nel rendere disponibili, qualora già non lo fossero, in banche dati elettroniche le informazioni ambientali ( articoli 3, comma 8, e 8 ) e nel predisporre

un catalogo dell'informazione ambientale detenuta (articolo 4), misura quest'ultima, peraltro, facoltativa potendo l'autorità pubblica limitarsi a mettere a disposizione del pubblico i punti di informazione già istituiti in base alle disposizioni previgenti.

Più in particolare, lo schema di decreto:

- **all'articolo 1** individua le finalità che si propone, vale a dire garantire il diritto di accesso in quanto tale, definendone condizioni e modalità di esercizio, e assicurare che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico;
- **all'articolo 2** introduce le definizioni previste dalla direttiva. Rispetto al decreto n. 39 del 1997 l'elemento di novità, come anticipato al punto a), è costituito dalla introduzione di una definizione di "informazione ambientale" più ampia e completa della precedente in quanto ricomprendente anche lo stato degli elementi dell'ambiente; i fattori che incidono o possono incidere su detti elementi; le misure anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che possono incidere sui predetti elementi e fattori dell'ambiente; lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, se influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente;
- **all'articolo 3** definisce le modalità e i termini del procedimento di accesso;
- **all'articolo 4**, al fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso, introduce l'obbligo per l'autorità pubblica di istituire e aggiornare cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie di informazioni dalla stessa detenute o, in alternativa, l'obbligo di istituire punti di informazione per il pubblico;
- **all'articolo 5** disciplina, in termini più restrittivi rispetto al decreto n. 39 del 1997, i casi di esclusione del diritto di accesso, in quanto, attesa la rilevanza pubblica dell'interesse all'informazione ambientale, impone all'autorità pubblica di effettuare, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata degli interessi coinvolti. In particolare, può essere negato l'accesso all'informazione relativa alla tutela dell'ambiente qualora da esso possa derivare un pregiudizio alla tutela stessa, come nel caso di informazioni sull'ubicazione delle specie rare;
- **all'articolo 6** introduce la possibilità di prevedere, in casi specifici, tariffe per rendere disponibile l'informazione ambientale determinate sulla base del costo del servizio ovvero sulla base del mercato nel caso di informazione ambientale a titolo commerciale. Dette tariffe debbono, in ogni caso, essere predeterminate e pubbliche.

- **all'articolo 7** individua le forme di tutela del diritto di accesso. Rispetto al decreto n. 39 del 1997 prevede, oltre ad una tutela giurisdizionale, anche una tutela in via amministrativa, secondo le procedure previste dall'articolo 25, commi 4, 5, 5 bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- **all'articolo 8** individua il contenuto minimo della documentazione amministrativa che ogni autorità pubblica sarà tenuta a mettere a disposizione del pubblico entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, mediante banche dati elettroniche facilmente accessibili;
- **all'articolo 9** demanda all'Agenzia nazionale per l'ambiente e i servizi tecnici l'adozione delle misure necessarie per garantire che l'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche sia aggiornata, precisa e confrontabile;
- **all'articolo 10** stabilisce termini, modalità e contenuto delle informazioni che le autorità pubbliche sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della elaborazione di una relazione sulla attuazione dello stesso decreto da inviare alla Commissione europea;
- **all'articolo 11** stabilisce, in attuazione del principio di leale collaborazione, che gli aspetti organizzativi e procedurali che le regioni e gli enti locali debbono adottare per l'attuazione del decreto in esame sono individuate sulla base di accordi da raggiungere in sede di Conferenza Unificata;
- **all'articolo 12** definisce norme di carattere finanziario e di rinvio, nonché prevede l'abrogazione del citato decreto n. 39 del 1997.

Quanto alla competenza dello Stato a normare in materia, la stessa deriva dall'articolo 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione, trattandosi di principi generali sulla informazione ambientale, che rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, conformemente all'interpretazione fornita alla norma Costituzionale da parte della stessa Corte Costituzionale.

## RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi:

#### *a) Necessità dell'intervento normativo*

Il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega prevista dalla legge 31.10.2003, n. 306, (Legge comunitaria 2003) per adempiere all'obbligo di recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2003/4/CE che ha abrogato la direttiva 90/313/CEE e dettato una nuova disciplina in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale. Specie dopo l'adozione della Convenzione di Aarhus, si è, infatti, affermata a livello comunitario l'esigenza di rivedere le norme vigenti al fine di "implementare" il diritto di accesso all'informazione ambientale, secondo quanto previsto dal diritto internazionale.

#### *b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

La materia dell'accesso alle informazioni ambientali è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, con il quale è stata trasposta la direttiva 90/313/CEE abrogata dalla direttiva 2003/4/CE che il provvedimento all'esame va a recepire. Le disposizioni del presente schema di decreto sostituiscono, pertanto, la disciplina del citato decreto n.39 del 1997 che è dallo stesso abrogato.

#### *c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.*

Lo schema di decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dalla direttiva che recepisce.

#### *d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. La disciplina da esso recata attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'art.117, comma 1, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

#### *e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

Come precisato al punto d), lo schema di decreto non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

#### *f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.*

Lo schema di decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

### 2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

#### *a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Lo schema di decreto legislativo introduce, in conformità alla direttiva 2003/4/CE, una nuova definizione di "informazione ambientale" che va a sostituire quella corrispondente contenuta nel citato decreto n. 39 del 1997.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Lo schema di decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

### 3. Ulteriori elementi

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati in Parlamento progetti di legge.

**Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio"**

VISTI gli articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003);

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, e successive modifiche, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del .....

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1  
( *Finalità* )

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili.



## ART. 2

### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) 'informazione ambientale': qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al punto 1);
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai punti 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto 3);
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) 'autorità pubblica': le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi;

c) 'informazione detenuta da un'autorità pubblica': l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) 'richiedente': la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;

e) 'pubblico': una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

### ART. 3

#### *(Accesso all'informazione ambientale su richiesta)*

1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
  - a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;
  - b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L' autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

#### **ART. 4**

*(Cataloghi e punti d'informazione)*

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

2. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.

## ART. 5

*( Casi di esclusione del diritto di accesso )*

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

- a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tal caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;
- b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;
- c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
- d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche;
- b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h) la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei predetti commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.

7. L'autorità pubblica può individuare, evidenziandole nei cataloghi di cui all'articolo 4, le informazioni ambientali detenute che sono sottratte all'accesso ai sensi del presente articolo.

## ART. 6

### *(Tariffe)*

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, relativamente al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorità pubblica può, in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.
3. Nei casi in cui l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata e pubblica.

**Art. 7**

*(Tutela del diritto di accesso)*

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5 bis e 6 della legge n. 241 del 1990 ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.



## ART.8

### *(Diffusione dell'informazione ambientale)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
  - a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
  - b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
  - c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi menzionati ai punti a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
  - d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modifiche e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
  - e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
  - f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;
  - g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorità pubblica precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

## **ART. 9**

*(Qualità dell'informazione ambientale)*

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nell'ambito delle proprie competenze, assicura che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.

## **ART. 10**

*(Relazioni)*

1. A partire dal 2005 e fino al 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto. 2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

2. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

**ART. 11**

*(Aspetti organizzativi e procedurali  
delle regioni e degli enti locali)*

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedurali che le Regioni e gli enti locali debbono adottare per l'attuazione del presente decreto sono individuate sulla base di accordi da raggiungere in sede di Conferenza Unificata.

## ART. 12

(Norme finanziarie, di rinvio e abrogazioni)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità pubbliche adeguano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alle disposizioni del presente decreto le misure organizzative poste in essere in attuazione delle norme previgenti in materia. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.